



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 15/11/2018

### FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 23 agosto 2013, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari ad € 36.600,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 305,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31 ottobre 2017 dopo la scadenza della rata n. 48. La parte ricorrente dà atto di aver percepito ed accettato, dalla compagnia assicurativa, il rimborso di € 1.024,55.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario. In via principale, chiede il rimborso integrale delle commissioni; in via subordinata, chiede il rimborso pro quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, quantificando tale pretesa in € 1.695,71 oltre interessi. Chiede altresì la refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo che nulla è dovuto alla parte ricorrente, in base alle norme contrattuali.

### DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un



contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

3. La domanda svolta in via principale è infondata. Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, infatti, la violazione del principio di trasparenza non comporta la nullità delle clausole contrattuali, ma determina il diritto della parte ricorrente a ricevere il rimborso delle corrispondenti voci commissionali secondo il criterio *pro rata temporis*. Parimenti da respingere è la domanda concernente l'asserita invalidità della clausola concernente la provvigione destinata all'agente, dato che – anche a tacere di altre considerazioni – l'intermediario ha fornito compiuta evidenza circa l'avvenuta corresponsione all'agente dell'importo a questi destinato.

4. Passando quindi all'esame delle domande svolte in via subordinata, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

5. Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso dei costi assicurativi sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).

6. Nel merito, l'odierna fattispecie contrattuale si presente identica a quella già scrutinata dal Collegio nella decisione n. 12720/2017, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio. In tale decisione, sono state considerate *up front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto e quelle dell'agente in attività finanziaria, mentre sono state qualificate come *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento.

7. Per quanto concerne specificamente gli oneri assicurativi, la documentazione in atti attesta che la parte ricorrente ha preso visione delle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo relativo alla polizza. Il predetto fascicolo, tuttavia, non è stato



versato in atti. Non di meno, il rimborso effettuato dalla compagnia di assicurazione (€ 1.024,55) è stato espressamente accettato dalla parte ricorrente, la quale non ha contestato la violazione dei criteri contrattualmente previsti per la determinazione dell'importo; la parte ricorrente semplicemente insiste per la quantificazione dell'importo secondo il criterio *pro rata temporis*. Considerando la documentazione versata in atti e tale mancata contestazione, il Collegio ritiene validamente applicato il criterio contrattuale.

8. Su queste basi la situazione relativa all'odierna controversia è schematizzabile nella seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>								
<i>Comm. mandataria gestione finanziamen</i>				860,10	516,06		516,42	-0,36
<i>Spese di incasso quote ('variabili' da C.E.)</i>				729,60	437,76		437,76	0,00
<i>Premio rischio vita (G)</i>				2.100,47		1.024,55	1.024,55	0,00
				<b>Totale</b>				<b>-0,36</b>

Il rimborso di € 437,76 è ascritto, nel conteggio estintivo, a 'Spese variabili' [RSV] e così risulta nella tabella soprastante, considerato che l'istanza di parte ricorrente coinvolge anche la voce F – 'Spese di incasso quote' [SIQ], cui quella componente di ristoro proporzionale corrisponde [€ 729,60 / 120 \* 72 = € 437,76]; considerato che il ricorrente scomputa la somma a rimborso così determinata già con riferimento alla specifica voce in esame (per la quale la richiesta è difatti nulla), l'elemento risulta neutro ai fini restitutori, trattandosi di somma già riconosciuta e coinvolta nel calcolo svolto dall'istante ma da questi riconosciuta come già conseguita (v. *supra*). Non muta, dunque, l'esito contabile della valutazione *ad retrocedendum*. Se ne rappresenta in tabella la collocazione e la consistenza per completezza, consideratane la presenza nel ricorso nonché, quale voce generica a ristoro proporzionale, nel Conteggio Estintivo.

Il risultato non coincide con quanto richiesto da parte ricorrente per la parte commissionale, poiché questi include nel calcolo anche le voci A – 'Commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento' e C – 'Provvigioni all'intermediario del credito' [agente in attività finanziaria], aventi entrambe natura *up-front*. Per quanto concerne la componente relativa all'onere di polizza, la parte ricorrente ha sviluppato il calcolo mediante ricorso lineare al metodo proporzionale puro.

La parte ricorrente, pertanto, ha già percepito quanto le era dovuto.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA